



# COMUNE DI SEMESTENE

*Provincia di Sassari*

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 5**  
**DEL 22/03/2019**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2019 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 2019 E DELLE MODALITÀ DI VERSAMENTO.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **10:30** nella apposita sala del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica **ordinaria** ed in **prima convocazione**.

Presiede la seduta Buda Antonella nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

		P.	A.
1	Buda Antonella	X	
2	Bonu Teresa	X	
3	Lisai Antonella	X	
4	Marongiu Anna	X	
5	Marceddu Flavia	X	
6	Piredda Marino	X	
7	Sotgiu Stefano	X	
8	Orsini Luciano	X	
9	Pintus Nicola		X

		P.	A.

Partecipa **Pirisi Luigi** nella sua qualità di Segretario Comunale .

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**Vista** la disciplina inerente alla disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68);

**Letti** in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*

*653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Visto** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dagli uffici comunali sulla base delle previsioni della spesa da sostenere per il 2019, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e così articolato:

- ✓ Costi operativi di gestione - CG
- ✓ Costi Comuni - CC
- ✓ Costi d'uso del Capitale - CK
- ✓ Prospetto riduzioni parte fissa
- ✓ Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile

**Considerato** inoltre che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**Vista** la disciplina inerente alla disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 ed in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.*

*653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

**Visto** il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Vista** la disciplina della suddetta imposta, componente TARI prevista dai commi da 641 a 668 ed in particolare i commi 688 e 691, che così dispongono:

*«688. (comma così sostituito dall'art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e*

delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

691. (comma così sostituito dall'art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»

**Visto** il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 7, in data 11/07/2014;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Visto** anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con votazione favorevole e unanime espressa in forma palese

### DELIBERA

1) di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, allegato alla presente, che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, prescrive l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e che il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);

2) di fissare per l'anno 2019, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013:

PARTE FISSA		PARTE VARIABILE	
<u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u>		<u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u>	
Tariffa al mq. per famiglie con		Tariffa annuale intera a famiglia	
a) una persona	€ 0,62	a) una persona	113,87
b) due persone	€ 0,73	b) due persone	227,73
c) tre persone	€ 0,83	c) tre persone	284,66
d) quattro persone	€ 0,89	d) quattro persone	370,06
e) cinque persone	€ 0,92	e) cinque persone	455,46
f) sei o più persone	€ 0,91	f) sei o più persone	526,63
<u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u>		<u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u>	
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti	2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari	3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni	4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante	5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante	6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo	7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito	9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione	14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	15	Attività artigianali di produzione beni specifici

16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 1,95	16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 5,44
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 1,51	17	Bar, caffè, pasticceria	€ 4,21
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,67	18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,87
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,72	19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,01
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 2,59	20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 7,24
21	Discoteche, night club	€ 0,42	21	Discoteche, night club	€ 1,17

di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

	Misura riduzione tariffaria
abitazioni con unico occupante;	NESSUNA
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;	15%
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;	15%
abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;	15%
fabbricati rurali ad uso abitativo.	15%
zone in cui non è effettuata la raccolta;	60%
riduzioni per la raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero	10%
mancato svolgimento del servizio	80%
riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.	10%

3) di fissare, per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 688-691, della legge 147/2013 le scadenze di versamento e le modalità di riscossione della TARI, che saranno recepite all'interno del regolamento medesimo, come di seguito indicato:

N° RATA	SCADENZA VERSAMENTO	IMPORTO	RISCOSSIONE
1	30 GIUGNO 2019	1/4 dell'importo annuo dovuto	tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24); CODICE TRIBUTO 3944
2	31 AGOSTO 2019	1/4 dell'importo annuo dovuto	
3	31 OTTOBRE 2019	1/4 dell'importo annuo dovuto	
4	16 DICEMBRE 2019	1/4 dell'importo annuo dovuto saldo	

4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del comune, almeno trenta giorni prima della data di versamento, ovvero entro il 30/05/2019;

5) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione favorevole e unanime espressa in forma palese

#### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE**, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

## Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Antonella Buda

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Luigi Pirisi

### PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267 Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</b>	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica  Semestene, li 19/03/2019  <b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b> F.to Gianluca Virdis
<b>PARERE IN ORDINE ALLA R E G O L A R I T A '  CONTABILE</b>	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile  Semestene, li 19/03/2019  <b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b> F.to Gianluca Virdis

#### ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/04/2019:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 28/03/2019 al 12/04/2019 (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000).

IL RESPONSABILE  
F.to Gianluca Virdis

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 28/03/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 12/04/2019.

IL RESPONSABILE  
F.to Gianluca Virdis

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.  
L'impiegato incaricato

Semestene, 14/05/2019